



COMANDO LEGIONE CARABINIERI "VENETO"

Consiglio di Base di Rappresentanza

☎0498525233 - ✉ rgvntcobar@carabinieri.it

DELIBERA N. 329

(Verbale n. 185/X del 02.02.2010)

OGGETTO: Benessere del personale - diritto al trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 08/08/1995, n. 335 anche per il personale avente meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995.

"Visto che abbiamo idee diverse su ciò che è bene, almeno mettiamoci d'accordo su ciò che è male"

John Rawls

IL CO.BA.R.

PREMESSO

che:

- questo Organismo ha affrontato il problema "pensioni" con delibera n. 209 del 7 ottobre 2008 (allegata) invitando l'Ufficio Legislazione, tramite il Co.Ce.R., a porre attenzione alle iniziative parlamentari su questioni che riguardano il futuro dell'Arma e del personale (richiesta ancora priva di riscontro);
- anche il Co.I.R. "Vittorio Veneto", nel *magazine* del mese di Marzo 2009 ha evidenziato che il 21 gennaio 2009, la 4^a Commissione Difesa del Senato ha espresso parere favorevole al DDL n. 783 presentato dal Sen. Ramponi recante "Differimento dell'efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile".

ATTESO

che:

- il testo del DDL 783 è attualmente all'esame della 11^a Commissione (Lavoro, Previdenza Sociale) che dovrà predisporre una relazione tecnica così come richiesto dal Sen. FILIPPI, membro della 5^a Commissione permanente - Bilancio, perché, a suo parere, il provvedimento determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
- per questo motivo il Presidente della sottocommissione "Pareri", Sen. AZZOLINI, ha disposto il rinvio dell'esame del provvedimento;
- l'argomento è di ASSOLUTO INTERESSE per il personale avente meno di 18 anni di contributi previdenziali al 31/12/1995 e i neo arruolati dal 01/01/1996;

CONSIDERATO

che:

- la questione è poco nota persino alla maggior parte del personale che ha aderito ai ricorsi amministrativi proposti da diversi studi legali, ricorsi tuttora pendenti, avverso il sistema di liquidazione del trattamento pensionistico per coloro che erano in possesso alla data del 31/12/1995 di un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18 o assunti successivamente a tale data;
- il personale ha valutato l'opportunità di aderire per il solo fatto che nel mod. L/A (statino paga) era indicato il codice 2, afferente il sistema contributivo in base al quale verrà liquidato il trattamento pensionistico;
- appare opportuno riportare integralmente la relazione illustrativa e l'articolo di legge in oggetto, al fine di fornire una corretta ed esaustiva nota informativa a tutti i colleghi circa i meccanismi che hanno determinato tale situazione:

RELAZIONE

“ I vari provvedimenti normativi intervenuti dal 1992 in poi (ovvero a partire dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - cosiddetta “Riforma Amato”), in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato, hanno determinato un sensibile decremento della misura delle prestazioni pensionistiche, tanto più sensibile quanto minore è l'anzianità di servizio posseduta dal personale interessato alla data convenzionale del 31 dicembre 1995. In particolare, la legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta “Riforma Dini”), ha prospetticamente determinato le maggiori penalizzazioni, introducendo il sistema di calcolo su base contributiva, integralmente applicato al personale assunto/reclutato dal 1° gennaio 1996. Ciò di fatto ha comportato che tale personale, all'atto del collocamento in quiescenza, pur possedendo la massima anzianità contributiva, avrà diritto ad una pensione la cui misura, rispetto all'80 per cento nominale previsto dalla precedente

disciplina, sarà stimabile non oltre il 40/60 per cento dell'ultima mensilità. Si tratta di una prospettiva socialmente preoccupante, con riferimento alla quale la stessa legge n. 335 del 1995 ha previsto quale correttivo il ricorso a forme pensionistiche integrative, complementari rispetto alla pensione statale, realizzate mediante i Fondi di pensioni negoziabili (FPN), che devono in parte essere finanziati dal datore di lavoro e quindi, per quanto attiene al personale militare, da parte dello Stato.

Le attività propedeutiche alla costituzione dei FPN per il personale militare avrebbero dovuto trovare corretta e tempestiva realizzazione nell'ambito del quadro giuridico in vigore e indi nelle procedure di concertazione; tuttavia, dopo una prima riunione indetta dal Dipartimento della Funzione Pubblica (presenti sia le Amministrazioni interessate sia le Organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia nonché i Co.Ce.R. delle Forze e dei Corpi armati dello Stato), la stessa non ha avuto alcun seguito, perché in quel contesto fu constatata l'insufficienza delle risorse a disposizione, rispetto a quelle necessarie per le previste operazioni di avvio del FPN stesso.

Tenuto conto, pertanto, che:

- *la concertazione previdenziale non è stata di fatto avviata;*
- *l'iniziativa al riguardo compete al Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- *un FPN dalla sua istituzione alla sua operatività richiede un periodo temporale compreso tra i due e i quattro anni;*



- *l'inadempienza, ascrivibile unicamente al fatto che dal 1996 ad oggi non sono state stanziade adeguate risorse, si sta "scaricando" esclusivamente sulle spalle degli operatori del comparto difesa/sicurezza;*
- *la previdenza complementare, nel contempo, è già stata avviata per altri comparti (per il comparto pubblico, esclusivamente il Fondo Espero per il comparto scuola, in data 16 maggio 2004);*
- *non è possibile rendere operativi i FPN con riferimento a periodi precedenti alla loro costituzione;*

è indispensabile prorogare, per il personale militare, il termine di avvio del sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, fino al 31 dicembre dell'anno di effettivo avvio della previdenza complementare. Quanto sopra è per evitare di danneggiare il personale interessato (che al 31 dicembre 1995 aveva meno di diciotto anni di servizio utile a pensione ovvero non era stato ancora arruolato), che non potrà recuperare in alcun modo gli anni di contribuzione già perduti né quelli che trascorreranno fino alla completa attuazione della norma.

Per quanto attiene agli oneri, il relatore del disegno di legge ha affermato che per l'applicazione del provvedimento non ha alcun costo aggiuntivo fino all'anno 2015 (salvi rari casi accidentali quali: decessi, riforma, perdita dell'idoneità di servizio eccetera); successivamente è stato preventivato un onere crescente, a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione, che parte da 1,8 milioni di euro per arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro. Rimane implicito che gli oneri decadono contestualmente all'avvio del citato FPN.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

“Per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.”.

TENUTO CONTO che:

- quanto descritto nella relazione fa capire molto chiaramente cosa sia successo, di chi siano le responsabilità e a chi purtroppo verrà chiesto di sostenere questa difficile situazione, se non si troveranno le giuste soluzioni;
- le osservazioni del Sen. FILIPPI sono corrette, ma c'è da augurarsi che gli effetti negativi per la finanza pubblica, non ricadano su chi non li ha provocati, ma semplicemente subiti. A rafforzare questa tesi basti ricordare anche che, con la stessa legge “Dini”, per il personale del comparto Difesa/Sicurezza, la pensione c.d. “minima”, che si maturava al compimento dei 19 anni 6 mesi ed 1 giorno, pari a 20 anni di contributi, è stata cancellata, *sic et simpliciter*, per passare, seppur in modo graduale, ad una pensione di anzianità di almeno 40 anni contributivi. In pratica esattamente il doppio.
- Non si può non essere d'accordo che le pensioni minime in genere, ed in particolare quelle del Pubblico Impiego, dovessero essere armonizzate anche se, per quanto ci riguarda, saremmo comunque stati in grado di

Op

giustificarle, visto il nostro "Status". Non possono inoltre esserci dubbi che, essere stati messi di fronte a questo cambiamento pensionistico epocale ha naturalmente costretto anche i carabinieri a modificare *in corsa* i programmi relativi alla propria attività professionale con conseguente ricaduta negativa nelle scelte di vita, ed ecco che, per assurdo, la tanto paventata *specificità* del comparto Difesa/Sicurezza, sotto questo aspetto, si è rivelata, non una positiva condizione che garantisse benefici in fase contrattuale, bensì è apparsa come un riconoscimento inutile per risolvere questioni che, come in questo caso,

- andranno ad incidere sul futuro previdenziale di ognuno.
- **In conclusione, visto che a volte, pochi numeri sono più efficaci di molte parole, ricordiamo che, se non vi saranno modifiche legislative, un collega con 40anni di contributi e uno stipendio di 1.900,00 euro, avrà un pensione di circa 900,00 euro.**

PRESO ATTO

che:

- purtroppo, su quanto raccontato finora, ricorsi, DDL e preoccupazione del personale, **il Co.Ce.R. CC non si è espresso in alcun modo;**
- questo comportamento ha fatto in modo che in periferia si sia alimentata una sensazione negativa **nei confronti dell'Organismo Centrale, il quale, o sembra che abbia una minore sensibilità su una questione così delicata, o addirittura, non abbia la conoscenza e la competenza sulla materia.**

A pensare in maniera positiva invece, potremmo concludere che, magari, questo atteggiamento rientri in una complessa strategia che potrebbe portare a sviluppi inaspettati, è certo però, che anche in questo caso, la Rappresentanza Centrale avrebbe dovuto **informare la base.**

DELIBERA

- a) di interessare il COCER, per tramite del COIR "Vittorio Veneto", affinché prenda atto:
- che l'esigenza di tenere costantemente informato il personale su qualsiasi questione che vada ad incidere in particolar modo su trattamento economico, pensioni, famiglia, sicurezza sul posto di lavoro, futuro dell'Arma, deve essere considerata, oltre che un primario dovere giuridico della Rappresentanza Militare (specialmente se di levatura Nazionale), soprattutto un obbligo morale nei confronti del personale che ha scelto democraticamente i loro rappresentanti perché, nell'interesse collettivo, garantisca sempre un'informazione puntuale, precisa e continua.
 - della situazione esprimendo la propria opinione e, magari, facendo conoscere anche il parere del Comando Generale sull'importante argomento che avrà effetti sul futuro previdenziale di molti carabinieri e, di conseguenza, evitare/prevenire che, nell'incertezza, questi diventino facile preda degli Studi Legali che si sono già attivati nel merito promuovendo i relativi ricorsi amministrativi;
 - della necessità di istituire a livello centrale una Conferenza Periodica Permanente, con frequenze da stabilire, a cui partecipi almeno una delegazione dei Consigli Periferici, per la trattazione di problematiche di alto interesse generale, nonché prevedere che per la trattazione di argomenti riguardanti la Riforma della Rappresentanza Militare, delle pensioni, del TFR/TFS, delle carriere, siano indette assemblee plenarie ad oltranza, finché non si saranno ottenute precise risposte, perché i carabinieri, che diuturnamente mettono a repentaglio la loro incolumità per la salvaguardia delle Istituzioni, hanno bisogno di sentirsi rappresentati e di avere immediate e precise risposte quando all'orizzonte si profilano *disegni* che potrebbero trasformargli la vita (*estratto dalla delibera n. 55 del 06/02/2007 "Rapporti tra Consigli di Rappresentanza - Conferenza Periodica Permanente" del COBAR Veneto, che si allega, rimasta naturalmente lettera morta*).

b) di inviare il presente documento:

- a tutte le unità elementari ai sensi dell'art. 37 del RARM;
- per l'inserimento nel Web.

Presenti e votanti:	n. 14
Favorevoli:	n. 14
Contrari:	n. 00
Astenuti:	n. 00

Approvata all'unanimità a Padova il 02.02.2010.

Il Segretario
(Luogotenente Bernardo Apolli)



Il Presidente
(Ten. Col. Lucio Cattarinussi)

